





Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

## **MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

**A) ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE**

**B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Si precisa che le attività didattiche alternative verranno programmate dagli O.O.C.C. ad inizio anno scolastico 2020/2021.

**Firma:** \_\_\_\_\_

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

**Tale scelta ha valore per l'intero triennio, salvo revoca all'inizio di ogni anno scolastico.**

## **MODULO PER L'ESERCIZIO RELATIVO ALLE "NORME PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA".**

**Ai sensi della LEGGE REGIONALE - LINGUA FRIULANA 257/2007**

CAPO III –interventi nel settore dell'istruzione

**Art.12. Lingua friulana ed educazione plurilingue**

1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede accanto alla lingua friulana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingua straniera. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.

2. Ai sensi dell'art.4, commi 1,2,3 e 4. della L. 482/99, nelle scuole dell'Infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'art.3, la lingua friulana è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'art.1.comma2 del D. Lgs 223/2002

3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti

dell'alunno \_\_\_\_\_

<b>FRIULANO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>INTENDE avvalersi dell'Insegnamento della Lingua friulana</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON INTENDE avvalersi dell'Insegnamento della Lingua friulana</b>

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica l'Istituzione Scolastica definirà, sulla base delle adesioni delle famiglie, le modalità relative allo svolgimento delle attività di insegnamento della lingua Friulana e delle tradizioni culturali della comunità locale, stabilendone tempi, metodologie, criteri di valutazione e modalità di impiego di docenti qualificati.

**Tale scelta ha valore per l'intero triennio, salvo revoca per l'anno successivo entro il termine fissato per le iscrizioni.**

Firma \_\_\_\_\_



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA**  
**SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO**

Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155 C.M. UDIC835003  
C.F. 92017110302

**LIBERATORIA PER PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO**

**(D.L.vo 196/2003)**

I sottoscritti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

genitori di \_\_\_\_\_, iscritto in questo Istituto Comprensivo

**autorizzano senza alcun compenso e a titolo completamente gratuito**

l'Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, a consentire l'effettuazione e l'utilizzo di eventuali riprese fotografiche e registrazioni audio-video del/la proprio/a figlio/a durante tutte le attività scolastiche, per scopi documentativi, formativi e informativi.

Autorizzano, inoltre, sempre a titolo gratuito, la partecipazione del proprio figlio/a a riprese cinematografiche realizzate dalla scuola, ovvero da persone o genitori da essa incaricate a farlo, consentendo l'eventuale successiva produzione di DVD o filmati da inviare a festival o concorsi.

Il Dirigente Scolastico assicura che tutte le immagini e le riprese audio-video/cinematografiche realizzate dalla scuola, o da genitori e persone autorizzati dallo stesso Dirigente, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, saranno utilizzate *ai fini istituzionali del servizio*.

Latisana, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_  
(firma di entrambi i genitori)

**INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Firma genitori \* o tutore

Data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.